Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 130

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 28 maggio 1966** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 maggio 1966, n. **308.**

Proroga del termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine del commercio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, già prorogato con leggi 25 gennaio 1962, n. 21, 28 luglio 1962, n. 1075, 21 febbraio 1963, n. 264 e 23 marzo 1964, n. 153, è ulteriormente prorogato, con effetto dal 1° gennaio 1966, al 31 dicembre 1967.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 maggio 1966

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — COLOMBO — PIERACCINI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 11 maggio 1966, n. **309.**

Nuove misure degli assegni familiari per i giornalisti professionisti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1965 le misure degli assegni familiari dei giornalisti professionisti, aventi rapporto d'impiego con aziende editoriali, indicate nella tabella *C)* allegata al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038, sono così stabilite:

per ciascun figlio lire 6.500 mensili;
per il coniuge lire 4.654 mensili;
per ciascun ascendente lire 2.678 mensili.

Art. 2.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1965 l'aliquota del contributo per gli assegni familiari ai giornalisti professionisti prevista dalla tabella *C*) di cui al precedente articolo 1, è elevata al 15,60 per cento.

Per il periodo 1° gennaio 1965-31 dicembre 1966 è dovuta una addizionale, al contributo predetto, dell'1 per cento allo scopo di ripianare il disavanzo prodottosi nella gestione degli assegni familiari dei giornalisti negli esercizi passati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 maggio 1966

SARAGAT

MORO — BOSCO — REALE — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 26 maggio 1966, n. 310.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129, concernente la proroga, con modifiche, delle disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati, nonchè la proroga dei massimali per i contributi relativi agli assegni familiari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129, concernente la proroga, con modifiche, delle disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati, nonchè la proroga dei massimali per i contributi relativi agli assegni familiari, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Agli operai ammessi all'integrazione ai sensi delle disposizioni precedenti spetta, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, l'assistenza secondo le modalità delle norme vigenti. Ai fini della determinazione delle prestazioni economiche si deve fare riferimento alla durata oraria normale della settimana lavorativa in uso nell'azienda antecedentemente al periodo di contrazione dell'orario settimanale ».

All'articolo 5, terzo comma, sono sostituite le parole: « 180 giorni », con le altre: « 270 giorni ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1966

SARAGAT

MORO — BOSCO — REALE — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 26 maggio 1966, n. 311.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, concernente la proroga dell'efficacia dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma e della sua spiaggia, nonchè dell'applicabilità di alcune norme in materia di espropriazioni e di contributi di miglioria, contenute nel regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, concernente la proroga dell'efficacia dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma e della sua spiaggia, nonchè dell'applicabilità di alcune norme in materia di espropriazioni e di contributi di miglioria, contenute nel regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, primo comma, dopo le parole: « estensioni e variazioni », sono aggiunte le parole: « nonchè dei piani particolareggiati della zona industriale istituita con la legge 6 febbraio 1941, n. 345, e successive modificazioni »;

all'articolo 1, terzo comma, dopo le cifre: « 4, 5, 6 e 7 », è aggiunta la cifra: « 11 »;

all'articolo 1, l'ultimo comma è soppresso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1966

SARAGAT

MORO — MANCINI — TAVIANI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1966, n. 312.

Rettifica dei decreti del Presidente della Repubblica 19 giugno 1961, n. 874 e 15 dicembre 1965, n. 1495, concernenti l'assegnazione di posti di assistente universitario ordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1961, n. 874, con il quale, in sede di ripartizione di quattrocento posti di assistente ordinario istituiti dalla legge 5 marzo 1961, n. 158, per l'anno accademico 1961-62, è stato, fra l'altro, attribuito un posto di assistente ordinario alla cattedra di Fisica della Facolà di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Università di Messina;

Considerato che in base all'ordinamento didattico la denominazione della cattedra cui il posto stesso veniva assegnato doveva intendersi quella di « Fisica sperimentale », ora « Fisica generale » e non già quella di « Fisica »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495, con il quale in sede di ripartizione di duecentoquaranta posti di assistente, riservati per concorso agli assistenti straordinari, istituiti per l'anno accademico 1965-66 dalla legge 24 luglio 1965, n. 874, è stato, fra l'altro, attribuito un posto di assistente alla cattedra di Lingua e letteratura inglese della Facoltà di lettere e filosofia della Università di Catania in corrispondenza della presenza in servizio, presso quella cattedra stessa dell'assistente straordinario (lettore) dott. Lindsay Opie John;

Vista la nota n. 4208 del 26 marzo 1966, con la quale il rettore dell'Università di Catania chiede che il posto anzidetto venga esplicitamente qualificato quale posto di « lettore »;

Visto il sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495, con il quale sono stati, altresì, attribuiti alla cattedra di Clinica otorinolaringoiatrica dell'Università di Roma, due posti di assistente ordinario — riservati per concorso agli assistenti straordinari — il secondo dei quali posti in corrispondenza della presenza in servizio, presso quella cattedra stessa, del dott. Mario Ghirlanda perchè fornito di una anzianità di servizio di anni 7, mesi 2 e giorni 27;

Considerato che, sulla base di ulteriori accertamenti in merito alla situazione di alcuni assistenti straordinari, è stato rilevato che l'anzianità di servizio, utile ai fini dell'assegnazione del posto di assistente, maturata dal predetto dott. Ghirlanda risulta di anni 5, mesi 2 e giorni 27, anzichè di anni 7, mesi 2 e giorni 27;

Considerato che detta anzianità di anni 5, mesi 2 e giorni 27 non è sufficiente all'attribuzione di un secondo posto di assistente alla cattedra di Clinica otorinolaringoiatrica dell'Università di Roma in quanto l'anzianità minima che, nella formulazione dell'anzidetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1495, si è reso possibile tener presente, ai fini dell'attribuzione dei posti di assistente da conferirsi a mezzo di concorsi riservati, è quella di anni 6 e mesi 4;

Considerato che occorre, quindi, procedere al recupero del posto come sopra attribuito alla cattedra di Clinica otorinolaringoiatrica dell'Università di Roma in corrispondenza della presenza in servizio del dottore Mario Ghirlanda nonchè all'assegnazione del posto stesso alla cattedra presso la quale risulta in servizio il primo degli assistenti straordinari rimasto escluso dall'assegnazione dei posti attribuiti con il più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1495;

Ritenuta la necessità, in relazione alle considerazioni sopra esposte, di procedere alla rettifica del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1961, numero 874 e del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495, nonchè della graduatoria a questo ultimo decreto allegata;

Decreta:

Art. 1.

Il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di « Fisica della Facolà di scienze matematiche fisiche e naturali » dell'Università di Messina con il sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1961, n. 874, deve ritenersi, invece, attribuito alla cattedra di « Fisica sperimentale », ora « Fisica generale » della stessa Facoltà del predetto Ateneo.

Art. 2.

Il posto di assistente ordinario, assegnato con il sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495, alla cattedra di Lingua e letteratura inglese della Facoltà di lettere e filosofia della Università di Catania in corrispondenza della presenza in servizio del dott. Lindsay Opie John, deve intendersi, invece, attribuito a quella medesima cattedra quale posto di « lettore ».

Art. 3.

Il posto di assistente ordinario, assegnato alla cattedra di Clinica otorinolaringoiatrica della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1495, in corrispondenza della presenza in servizio del dottor Mario Ghirlanda, deve ritenersi, invece, assegnato alla cattedra di Entomologia agraria della Facoltà di agraria dell'Università di Napoli, in corrispondenza della presenza in servizio presso la cattedra stessa dell'assistente straordinario dott. Rosa Priore fornita di una anzianità di servizio, utile ai fini dell'attribuzione del posto in parola, di anni 6 e mesi 4.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 48. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1966, n. 313.

Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, ed all'Automobile Club di Verona ad acquistare in comproprietà un immobile.

N. 313. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, e l'Automobile Club di Verona vengono autorizzati ad acquistare in comproprietà, rispettivamente in ragione del 40% e del 60%, dalla signora Angela Nosè, per il prezzo di L. 400.000, il locale-garage posto al piano interrato del fabbricato sito in Verona alla via Valverde n. 34, censito al mappale 443/97, per l'ampliamento della sede dei propri uffici.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 47. — VILLA

AVVISO DI RETTIFICA

Nella tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1965, n. 697: « Revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 154, del 23 giugno 1965, il comune di Poggio Renatico deve intendersi aggregato a Ferrara e non a Migliarino.

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1966.
Determinazione della misura del tasso di mora da applicarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, che approva il capitolato generale d'appalto per le spese di competenza del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, concernente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Considerato che ai sensi del primo comma dell'articolo 35 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1063, occorre provvedere annualmente, con decreto dei Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici, all'accertamento dell'interesse di mora dovuto agli appaltatori per pagamenti effettuati oltre il 90° giorno dal termine stabilito dal secondo comma dell'art. 33 del cennato capitolato generale e, in ogni caso, non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza prevista nel capitolato speciale di appalto;

Decreta:

La misura del tasso di mora, da applicarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, è fissata per il periodo 1° settembre 1965-31 agosto 1966, al 7,50 %.

Il presente decreto interministeriale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 aprile 1966

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

(4341)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1966.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica della impresa della « Società Idroelettrica Liri - Società per azioni - S.I.L. », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Considerato che nei confronti dell'impresa della « Società Idroelettrica Liri - Società per azioni - S.I.L. », con sede in Roma, via Tomacelli n. 139, è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ai sensi della lettera *a*) del n. 6) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, con decreto ministeriale in data 25 novembre 1963;

Considerato altresì che nei confronti dell'impresa suddetta non sussistono le condizioni di esonero dal trasferimento ai sensi del n. 8) dell'art. 4 della legge citata e dell'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, avendo l'impresa prodotto e distribuito mediamente nel biennio 1959-60 più di 15 milioni di chilowattora per anno;

Accertato che nei complessi dei beni organizzati per l'esercizio delle attività elettriche dell'impresa anzidetta sono compresi impianti di distribuzione, per i quali occorre provvedere al trasferimento, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Accertato altresì che nei complessi suddetti sono compresi impianti necessari per il trasporto di energia elettrica alla Società « Zuccherificio di Avezzano - Società per azioni - S.A.Z.A. », con sede in Roma;

Considerato che la « Società Idroelettrica Liri - Società per azioni - S.I.L. » risulta consociata alla Società suddetta ai sensi della lettera *a*) del n. 6) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 4 della legge 27 giugno 1964, n. 452;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono trasferiti allo Ente Nazionale per l'Energia Elettrica gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'impresa della « Società Idroelettrica Liri - Società per azioni - S.I.L. », con sede in Roma, via Tomacelli n. 139, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente agli impianti stessi.

Il trasferimento non comprende gli impianti non esclusivamente destinati alla distribuzione dell'energia elettrica nonchè gli impianti necessari per il trasporto dell'energia elettrica nell'ambito della consociazione con la Società « Zuccherificio di Avezzano - Società per azioni - S.A.Z.A. », con sede in Roma.

Art. 2.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Roma con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali

rappresentanti della Società che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Roma o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti gli impianti di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della Società non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 3.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della Società debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

La Società è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Eneriga Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, ed è corrisposto ai sensi dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 6.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 maggio 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(4241)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica della impresa della Società in accomandita semplice « Solvay & C.ie », con sede in Rosignano (Livorno).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Considerato che nei confronti della Società in accomandita semplice « Solvay & C.ie », con sede in Rosignano (Livorno), è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ai sensi della lettera *a*) del n. 6) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, con decreto ministeriale in data 25 novembre 1963;

Considerato altresì che nei confronti dell'impresa suddetta non sussistono le condizioni di esonero dal trasferimento ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge citata e dell'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, avendo l'impresa prodotto e distribuito mediamente nel biennio 1959-60 più di 15 milioni di chilowattora per anno;

Accertato che nei complessi dei beni organizzati per l'esercizio delle attività elettriche dell'impresa anzidetta sono compresi impianti di distribuzione, per i quali occorre provvedere al trasferimento, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Accertato altresì che nei complessi suddetti sono compresi impianti necessari per il trasporto di energia elettrica alla Società Chimica dell'Aniene S.p.A., con sede in Rosignano (Livorno), alla Società Industria delle materie plastiche - SOLVIC - S.p.A., con sede in Ferrara, ed alla S.p.A. Costruzioni Opere Marittime - S.A. C.O.M., con sede in Rosignano (Livorno);

Considerato che la Società in accomandita semplice « Solvay & C.ie », con sede in Rosignano (Livorno), risulta consociata alle Società suddette ai sensi della lettera *a*) del n. 6) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 4 della legge 27 giugno 1964, n. 452;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'impresa della Società in accomandita semplice « Solvay & C.ie », con sede in Rosignano (Livorno), nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente agli impianti stessi.

Il trasferimento non comprende gli impianti non esclusivamente destinati alla distribuzione dell'energia elettrica nonchè gli impiani necessari per il trasporto dell'energia elettrica nell'ambito della consociazione con la Società Chimica dell'Aniene S.p.A., con sede in Rosignano (Livorno), con la Società Industria delle materie plastiche - SOLVIC S.p.A., con sede in Ferrara, e con la S.p.A. Costruzioni Opere Marittime S.A.C.O.M., con sede in Rosignano (Livorno).

Art. 2.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Livorno con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della Società che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Livorno o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti gli impianti di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della Società non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 3.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della Società debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

La Società è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, ed è corrisposto ai sensi dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 6.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 maggio 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(4330)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1966.

Nomina dei componenti della Commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici per il triennio 1966-1968.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 12 giugno 1962, n. 567, recante norme in materia di affitto dei fondi rustici, la quale all'art. 5 prevede l'istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di una Commissione tecnica centrale per l'equo canone nell'affitto dei fondi rustici;

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 1962, contenente il regolamento per il funzionamento di detta Commissione, il quale all'art. 2 dispone che i membri della stessa durano in carica tre anni;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1963, col quale si è proceduto alla nomina della citata Commissione per il triennio 1963-65;

Considerata la necessità di procedere alla sua ricostituzione per il triennio 1966-68;

Viste le designazioni della Federazione nazionale della proprietà fondiaria, della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti, della Federazione nazionale degli affittuari conduttori e dell'Alleanza nazionale dei contadini;

Decreta:

Art. 1.

Della Commissione prevista dall'art. 5 della legge 12 giugno 1962, n. 567, sono chiamati a far parte per il triennio 1966-68:

in qualità di esperti:

il prof. Giovanni Maria De Villa;

il prof. Nello Lupori;

in rappresentanza dei proprietari di terre affittate:

il prof. Nino Famularo;
il prof. Angelo Medagliani;
l'avv. Celio Mastelli;
l'ing. Angelo Parisio;

in rappresentanza degli affittuari:

il dott. Paolo Manzini;
il prof. Attilio Parlagreco;
il per. agr. Nevio Manfredini;
il sig. Angelo Ziccardi.

Art. 2.

Il Sottosegretario di Stato avv. sen. Dante Schietroma è delegato a presiedere la Commissione suddetta.

Art. 3.

La segreteria della Commissione è affidata al dottor Saverio Mendicini, ispettore generale, e alla dott. Concetta Sellerio, direttore di divisione, entrambi in servizio presso la Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli.

Roma, addì 9 maggio 1966

Il Ministro: RESTIVO

(4391)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1966.

Costituzione di uffici speciali nell'ambito della Direzione generale del Ministero delle partecipazioni statali.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto presidenziale 5 febbraio 1958, n. 15, concernente la istituzione dei ruoli del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto legislativo 20 luglio 1924, n. 1100, modificato con i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1946, n. 112 e 22 luglio 1947, n. 735;

Ritenuta la necessità di procedere alla organizzazione dei servizi relativi alle attività di studio, di documentazione, di elaborazione, di informazione e di comunicazione nei settori degli studi legislativi, dei rapporti col Parlamento, della stampa e delle pubbliche relazioni, provvedendo ad assicurare agli uffici che ai suddetti compiti dovranno attendere la necessaria autonomia funzionale e l'opportuno collegamento con il Ministro;

Decreta:

Art. 1.

Sono costituiti, nell'ambito della Direzione generale, con piena autonomia funzionale, i seguenti uffici speciali i quali, alle dirette dipendenze del Ministro, che ne indirizza e ne coordina l'attività, svolgeranno i compiti per ciascuno di essi previsti negli articoli che seguono:

Ufficio studi legislativi;
Ufficio interrogazioni e rapporti con il Parlamento;
Ufficio stampa e pubbliche relazioni.

Art. 2.

L'Ufficio studi legislativi:

elabora i provvedimenti normativi promossi dal Ministro;

segue l'attività legislativa delle Camere informandone gli uffici competenti e vagliandone le osservazioni, che sottopone al Ministro;

studia gli schemi dei disegni di legge diramati dagli altri Dicasteri e, sentiti gli uffici competenti, sottopone al Ministro le eventuali osservazioni;

esprime il parere sui problemi giuridici, sull'attività amministrativa di particolare rilevanza per il Dicastero e su ogni altro affare che il Ministro ritenga di affidare ad esso;

attende a tutte le attività burocratiche e amministrative connesse con l'espletamento delle funzioni anzidette.

Art. 3.

L'Ufficio interrogazioni e rapporti con il Parlamento:

prende immediata conoscenza delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni parlamentari, richiede e acquisisce gli elementi necessari e, sentiti gli uffici competenti, redige le risposte da sottoporre al Ministro per l'approvazione;

cura i rapporti con il Parlamento secondo le direttive impartite di volta in volta dal Ministro.

Art. 4.

L'Ufficio stampa e pubbliche relazioni:

informa il Ministro tempestivamente di ogni notizia di stampa che comunque interessi l'attività del Dicastero, degli enti e delle aziende a partecipazione statale;

cura i rapporti con la stampa, divulgando le informazioni di interesse pubblico relative alla vita e alla attività del Ministero, degli enti e delle società sottoposti alla vigilanza e al controllo del Ministero delle partecipazioni statali;

coordina con gli uffici stampa degli enti dipendenti la diffusione delle informazioni relative all'attività dei rispettivi enti;

fornisce alla stampa, con pieno rispetto della tutela delle notizie destinate al segreto aziendale, gli elementi per rispondere alle richieste formulate dal pubblico a mezzo della stampa medesima.

Art. 5.

Per assolvere i poteri a lui riservati dall'art. 1 il Ministro può valersi del capo di Gabinetto.

Ai fini del coordinamento demandato dal decreto legislativo 24 luglio 1924, n. 1100, al Gabinetto, questo curerà anche, per quel che riguarda gli uffici previsti dal presente decreto, l'inoltro della corrispondenza al visto e alla firma del Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 maggio 1966

Il Ministro: Bo

(4620)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Modifiche al regolamento del personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.)

Con decreto ministeriale 30 marzo 1966 è stato modificato il regolamento del personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.).

(4608)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone circostanti l'aeroporto di Pisa-San Giusto, soggette a limitazioni edilizie

Giusto quanto disposto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione, è stata pubblicata, in data 17 maggio 1966, mediante deposito per sessanta giorni consecutivi, all'albo pretorio del comune di Pisa, la mappa n. 9932, in data 22 aprile 1966 relativa alle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Pisa-San Giusto, con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

(4609)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1966, il comune di Catanzaro viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.508.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4546)

Autorizzazione al comune di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1966, il comune di Modena viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 897.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4548)

Autorizzazione al comune di Carbonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1966, il comune di Carbonia (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 545.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4542)

Autorizzazione al comune di Iglesias ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1966, il comune di Iglesias (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 395.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4553)

Autorizzazione al comune di Oristano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1966, il comune di Oristano (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 156.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4554)

Autorizzazione al comune di Macerata ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1966, il comune di Macerata viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 68.680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4547)

Autorizzazione al comune di Mondavio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1966, il comune di Mondavio (Pesaro Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.539.678, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4549)

Autorizzazione al comune di Enego ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1966, il comune di Enego (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.300.381, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4550)

Autorizzazione al comune di Isola del Liri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1966, il comune di Isola del Liri (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 31.343.306, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4551)

Autorizzazione al comune di Rende ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1966, il comune di Rende (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4555)

Autorizzazione al comune di Mossano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1966, il comune di Mossano (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.045.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4474)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 20 (settore suinicolo), per il periodo dal 1° marzo 1966 al 31 marzo 1966

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 20 (*Settore suinicolo*) *in provenienza da*:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a «livello Italia», ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

— Paesi terzi.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER 100 KG. DI PESO NETTO

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio Prelievo	Belgio %	Germania Prelievo	Germania %	Francia Prelievo	Francia %	Lussemburgo Prelievo	Lussemburgo %	Paesi Bassi Prelievo	Paesi Bassi %	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
01.03-A-II		Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura, di qualsiasi età:												
	03	- scrofe da macello che abbiano figliato almeno una volta, pesanti per capo 160 kg o più	2.522		zero		987		zero		3.421		9.295	
	02 04	- altri	2.967		zero		1.162		zero		4.024		10.900	
ex 02.01-A-III-a		Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:												
	64 73	- suini macellati, presentati in carcasse intere o in mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	3.859		zero		1.511		zero		5.233		14.174	
	65 74	- prosciutto, anche in parti, non disossato	6.888		zero		2.568		zero		9.341		24.971	
	66 75	- spalla, anche in parti, non disossata . .	7.125		zero		2.115		zero		7.692		20.436	
	67 76	- lombata, anche in parti, non disossata .	6.013		zero		2.100		zero		8.846		23.874	
	68 77	- pancetta (ventresca), anche in parti . .	2.309		zero		600		zero		3.132		9.369	
	71 79	- altre	7.125		zero		2.568		zero		9.341		24.971	
ex 02.01-B-II-a-1	29 31	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici (*a*)	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*c*)	0

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio Prelievo	Belgio %	Germania Prelievo	Germania %	Francia Prelievo	Francia %	Lussemburgo Prelievo	Lussemburgo %	Paesi Bassi Prelievo	Paesi Bassi %	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C %
ex 02.01-B--II-b-1		Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre:		5		0		2		0		7		20
	81 91	- teste e parti di teste; gole	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		1.593 (*b*)		4.229 (*c*)	
	82 92	- zampe; code	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		604 (*b*)		1.516 (*c*)	
	83 93	- reni	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		6.264 (*b*)		16.480 (*c*)	
	84 94	- fegato	4.206 (*b*)		zero (*b*)		1.647 (*b*)		zero (*b*)		5.704 (*b*)		15.979 (*c*)	
	85 95	- cuore, lingua, polmone	2.585 (*b*)		zero (*b*)		1.012 (*b*)		zero (*b*)		3.506 (*b*)		9.232 (*c*)	
	86 96	- fegato, cuore, lingua e polmone con trachea ed esofago (il tutto assieme) . .	3.241 (*b*)		zero (*b*)		1.269 (*b*)		zero (*b*)		4.396 (*b*)		12.204 (*c*)	
	89 99	- non nominate	3.241 (*b*)		zero (*b*)		1.269 (*b*)		zero (*b*)		4.396 (*b*)		12.204 (*c*)	
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:												
		- lardo:												
	03	- - fresco, refrigerato, congelato, salato od in salamoia	1.297		zero		1.346		zero		1.758		4.832	
	05	- - secco o affumicato	1.466		zero		1.599		zero		1.989		5.452	
	07	- grasso di maiale	1.094		zero		408		zero		1.484		4.036	
02.06-B		Carni e frattaglie, commestibili, di maiale, salate o in salamoia, secche o affumicate:												
		- carni:												
		- - salate o in salamoia:												
	06	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna . .	3.859		zero		1.511		zero		5.233		14.174	
	07	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	6.888		zero		2.568		zero		9.341		24.971	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio Prelievo	Belgio %	Germania Prelievo	Germania %	Francia Prelievo	Francia %	Lussemburgo Prelievo	Lussemburgo %	Paesi Bassi Prelievo	Paesi Bassi %	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
02.06-B (segue)	08	- - - spalla, anche in parti, non disossata	7.125		zero		2.115		zero		7.692		20.436	
	09	- - - lombata, anche in parti, non disossata	6.013		zero		2.100		zero		8.846		23.874	
	10	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	2.309		zero		600		zero		3.132		9.369	
	13	- - - altre	7.125		zero		2.563		zero		9.341		24.971	
		- - secche o affumicate:												
	14	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	5.518		zero		2.160		zero		7.483		20.269	
	15	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	10.110		zero		3.958		zero		13.710		36.640	
	16	- - - spalla, anche in parti, non disossata	10.178		zero		3.021		zero		10.466		27.802	
	17	- - - lombata, anche in parti, non disossata	9.262		zero		3.235		zero		12.978		35.019	
	18	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	3.126		zero		853		zero		4.239		12.688	
	21	- - - altre	10.178		zero		3.958		zero		13.710		36.640	
		- frattaglie commestibili:												
	24	- - teste e parti di teste; gole	zero		zero		zero		zero		1.593		4.229	
	25	- - zampe; code	zero		zero		zero		zero		604		1.516	
	26	- - reni	zero		zero		zero		zero		6.264		16.480	
	27	- - fegato	4.206		zero		1.647		zero		5.704		15.979	
	28	- - cuore, lingua, polmone	2.585		zero		1.012		zero		3.506		9.232	
	29	- - fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago (il tutto assieme)	3.241		zero		1.269		zero		4.396		12.204	
	32	- - altre	3.241		zero		1.269		zero		4.396		12.204	
15.01-A-II	07	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, non destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari	1.351		zero		529		zero		1.832		4.961	
ex 16.01-A	06 16	Salsicce, salami e simili, di fegato di maiale	5.627 (b)	7	1.807 (b)	2	3.302 (b)	4	1.807 (b)	2	6.987 (b)	9	19.526 (c)	24

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio Prelievo	Belgio %	Germania Prelievo	Germania %	Francia Prelievo	Francia %	Lussemburgo Prelievo	Lussemburgo %	Paesi Bassi Prelievo	Paesi Bassi %	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
ex 16.01-B		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, altri, contenenti carni o frattaglie di maiale:												
	26	- salsicce e salami, stagionati	9.396		2.798		5.381		2.798		11.746		33.823	
	27	- salami a base di sangue	3.982		1.551		2.502		1.551		4.847		12.558	
	28	- prosciutti e spalle, in vesciche od involucri simili	11.031		1.808		5.419		1.808		14.315		41.120	
	31	- non nominati	6.191		2.487		3.937		2.487		7.510		21.310	
ex 16.02-A-II	02	Altre preparazioni e conserve di fegato di maiale	5.518 (*b*)	8	2.199 (*b*)	3	3.499 (*b*)	5	2.199 (*b*)	3	6.700 (*b*)	9	18.263 (*c*)	25
ex 16.02-B-II		Altre preparazioni e conserve di carne o di frattaglie, altre, non nominate, altre: contenenti carni o frattaglie di maiale:												
		- contenenti esclusivamente carni o frattaglie:												
		- - contenenti esclusivamente carni o frattaglie di maiale:												
	25	- - - prosciutto o filetto	11.656		2.434		6.044		2.434		14.941		43.862	
	27	- - - spalla	9.473		2.450		5.199		2.450		11.974		34.221	
	29	- - - altre	6.742		2.381		4.088		2.381		8.295		23.070	
	31	- - altre	5.708		3.084		4.111		3.084		6.642		17.659	
		- altre:												
	35	- - pasticci a base di sangue	4.337		2.253		3.069		2.253		5.079		12.509	
	39	- - non nominate	2.980		2.324		2.581		2.324		3.214		7.204	

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota percentuale, indicata per ciascuna provenienza comunitaria, sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vgente tariffa doganale.

(*c*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(3591)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Boldier Canossa », con sede nel comune di Legnago (Verona).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 9908, in data 10 maggio 1966, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Boldier Canossa », con sede nel comune di Legnago (Verona), deliberato dall'assemblea generale degli utenti nella seduta del 7 marzo 1965.

(4331)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1966, registro n. 21, foglio n. 181, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dai signori Luigia Beltrame e Pietro Memmo contro il provvedimento del Ministero della pubblica istruzione in data 11 giugno 1962.

(4319)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 6.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 214 Mod. 241-D. P Data: 8 marzo 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Asti — Intestazione: Vaccaneo Davide, nato a Castiglione Tinella il 29 dicembre 1904 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 9.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8165 Mod. 25-A D. P — Data: 29 dicembre 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento del Debito pubblico — Intestazione: Pellegrino Cosimo, nato a Lequile il 10 gennaio 1929 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 1.500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 16 maggio 1966.

(4406) *Il direttore generale*: GAGLIARDO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 102

Corso dei cambi del 27 maggio 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,51	624.67	624,77	624,71	624,66	624,76	624,67	624,50	624,51	624,68
$ Can.	580,13	580 —	580 —	580,20	579,25	580,40	579,95	580 —	580 —	580,10
Fr. Sv.	144,73	144,75	144,79	144,785	144,70	144,79	144,75	144,70	144,74	144,75
Kr. D.	90,30	90,24	90,28	90,275	90,30	90,34	90 —	90,30	90,25	90,27
Kr. N.	87,27	87,22	87,25	87,28	87,30	87,29	87,29	87,25	87,25	87,26
Kr. Sv.	121,29	121,11	121,15	121,12	121,10	121,20	121,10	121,20	121,20	121,22
Fol.	172,07	172,08	172,05	172,127	172,05	172,16	172,085	172,05	172,07	172,10
Fr. B.	12,55	12,548	12,55	12,5537½	12,545	12,55	12,5510	12,55	12,54	12,545
Franco francese	127,46	127,42	127,48	127,46	127,45	127,47	127,47	127,40	127,43	127,45
Lst.	1743,58	1743,60	1743,70	1743,85	1743 —	1743,95	1743,80	1743,20	1743,20	1743,70
Dm occ.	155,54	155,62	155,68	155,63	155,60	155,56	155,61	155,55	155,52	155,60
Scell. Austr.	24,18	24,17	24,18	24,1850	24,15	24,18	24,18	24,17	24,17	24,18
Escudo Port.	21,75	21,42	21,75	21,7485	21,78	21,76	21,74125	21,76	21,74	21,74
Peseta Sp.	10,42	10,76	10,43	10,4237½	10,42	10,42	10,4245	10,42	10,42	10,42

Media dei titoli del 27 maggio 1966

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	108,40
Redimibile 3,50 % 1934	100,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,175
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,025
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,45
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,275
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,20
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,15
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,35
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,325
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,20
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,25
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 maggio 1966

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,69
1 Dollaro canadese	580,075
1 Franco svizzero	144,767
1 Corona danese	90,275
1 Corona norvegese	87,285
1 Corona svedese	121,11
1 Fiorino olandese	172,105
1 Franco belga	12,552
1 Franco francese	127,465
1 Lira sterlina	1743,825
1 Marco germanico	155,62
1 Scellino austriaco	24,182
1 Escudo Port.	21,744
1 Peseta Sp.	10,424

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-*B*

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1966

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1966 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 30 aprile 1966				
		INCASSI (milioni di lire)			PAGAMENTI (milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 1965				9.808		
Gestione di bilancio						
Entrate tributarie	competenza	1.634.202				
	residui	234.609				
	Totale		1.868.811			
Entrate extra-tributarie	competenza	65.315				
	residui	11.528				
	Totale		76.843			
Entrate tributarie ed extra-tributarie e spese correnti	competenza	1.699.517			1.312.465	
	residui	246.137			145.779	
	Totale			1.945.654		1.458.244
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	5.746				
	residui	11.608				
	Totale			17.354		
Accensione di prestiti	competenza	277.375				
	residui	13				
	Totale			277.388		
Spese in conto capitale	competenza				104.144	
	residui				126.113	
	Totale					230.257
Rimborso di prestiti	competenza				4.441	
	residui				4.032	
	Totale					8.373
Gestione di Tesoreria						
In conto debiti di Tesoreria:						
Debito fluttuante		1.657.745			2.204.333	
Conti correnti		6.674.556			6.705.435	
Incassi da regolare		754.632			710.753	
Altre gestioni		3.469.111			3.023.964	
	Totale			12.556.044		12.644.485
In conto crediti di Tesoreria:						
Crediti per operazioni di portafoglio		65.441			82.448	
Pagamenti da regolare		29.192			118.828	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		526.569			517.209	
Altri crediti		5.044.126			5.402.037	
	Totale			5.665.328		6.120.522
	Totale complessivo			20.471.576		20.461 881
Fondo di cassa al 30 aprile 1966				—		9.695
	Totale a pareggio			20.471.576		20.471.576

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 aprile 1966 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		9.695	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	20.979		
Pagamenti da regolare	240.112		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	424.789		
Altri crediti	1.550.675		
Totale crediti		2.236.555	
In complesso			2.246.250
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	4.122.564		
Conti correnti	1.406.518		
Incassi da regolare	145.854		
Altre gestioni	810.569		
Totale debiti			6.485.505
Situazione del Tesoro (passività)			4.239.255
Circolazione di Stato (metallica) al 30 aprile 1966	129.680		

L'ispettore generale: P. CARBONE

Il direttore generale del Tesoro: G. STAMMATI

(4625)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 30 APRILE 1966

ATTIVO

Oro in cassa	L.	1.480.973.138.804 —
Cassa	»	34.413.280.154 —
Portafoglio su piazze italiane	»	752.414.948.284 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	318.126.295 —
Anticipazioni	»	409.344.769.783 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	90.800.500.000 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	1.927.536.297.150 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	316.021.695.800 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	244.001.617.455 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	377.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	538.405.743.233 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	36.263.509.968 —
Spese	»	16.038.747.779 —
	L.	6.223.532.374.706 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	5.242.538.776.234 —
	L.	11.466.071.150.940 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	2.607.564.307 —
TOTALE GENERALE	L.	11.468.678.715.247 —

PASSIVO

Circolazione	L.		3.916.590.267.500 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		27.062.506.417 —
Depositi in conto corrente liberi	»		60.023.955.529 —
Conti correnti vincolati	»		1.812.896.759.212 —
Creditori diversi	»		379.785.083.596 —
Rendite del corrente esercizio	»		16.218.402.948 —
	L.		6.212.576.975.112 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	6.992.861.546 —	
Fondo di riserva straordinario	»	3.662.538.048 —	
			10.955.399.594 —
	L.		6.223.532.374.706 —
Depositanti	»		5.242.538.776.234 —
	L.		11.466.071.150.940 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		2.607.564.307 —
TOTALE GENERALE	L.		11.468.678.715.247 —

(4624)

Il Ragioniere Generale: FALSINI

Il Governatore: CARLI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di centoventidue allievi ufficiali da assegnare novanta al Corpo di Stato Maggiore e trentadue ai Corpi tecnici (Genio navale e Armi navali) Anno accademico 1966-67.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1953, n. 412, che approva lo statuto dell'Accademia navale e successive modificazioni;
Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877;
Vista la legge 21 luglio 1961, n. 685;
Vista la legge 14 febbraio 1964, n. 47;
Vista la legge 18 novembre 1964, n. 1251;
Vista la legge 26 giugno 1965, n. 807;

Decreta:

CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Posti messi a concorso

E' indetto per l'anno 1966-67 un concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale, di centoventidue allievi ufficiali da assegnare:
90 al Corpo di Stato Maggiore;
32 ai Corpi tecnici (Genio navale e Armi navali).

Il concorso comprende:
a) visita medica;
b) prove attitudinali;
c) prove di concorso, consistenti in:
una prova orale di matematica;
una prova orale di cultura generale (storia, geografia);
una prova facoltativa di lingue estere.

Saranno ammessi alle prove attitudinali e di concorso i concorrenti che avranno superato la visita medica.

Le prove predette avranno luogo a Livorno presso l'Accademia navale di massima nel mese di settembre 1966 per i concorrenti già in possesso del titolo di studio richiesto e nel mese di ottobre 1966 per i concorrenti che dovranno sostenere esami nella 2ª sessione.

Art. 2.
Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

Sono ammessi al concorso i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

A	siano nati in data posteriore al 31 dicembre 1944; per l'assegnazione ai soli corpi tecnici sono ammessi anche i nati posteriormente al 31 dicembre 1943;
B	siano celibi o vedovi senza prole;
C	siano dotati di sviluppo organico e attitudine psicofisica necessari alla vita di mare;
D	abbiano già conseguito o conseguano nella seconda sessione di esami 1966 uno dei seguenti titoli di studio: diploma di maturità classica; diploma di maturità scientifica; diploma di Istituto tecnico nautico; diploma di Istituto tecnico industriale; diploma di Istituto tecnico per geometri; diploma di Istituto tecnico commerciale; diploma di Istituto tecnico agrario; i diplomi di Istituto tecnico commerciale e di Istituto tecnico agrario sono validi soltanto per l'assegnazione al Corpo di Stato Maggiore;
E	abbiano il consenso del genitore che esercita la patria potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, se minorenni;
F	abbiano tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglie, la cui onorabilità è accertata a giudizio del Ministero della difesa-Maripers;
G	non siano stati espulsi da Istituto di educazione dello Stato; nè abbiano per qualsiasi motivo già cessato di appartenere all'Accademia navale; nè siano stati rinviati da precedenti concorsi per non aver superato la prova attitudinale o in base al primo comma dell'art. 6 del presente decreto.

L'ammissione dei giovani che si trovino già alle armi è subordinata al nulla osta della forza armata di appartenenza.

Possono altresì partecipare al concorso i sottufficiali, i sergenti e sottocapi del Corpo equipaggi militari marittimi che siano in possesso dei seguenti requisiti e siano riconosciuti idonei e meritevoli dalla Commissione di avanzamento del Corpo equipaggi militari marittimi;

1) abbiano compiuto tre anni di servizio in ferma volontaria e un anno di imbarco su nave in armamento o in riserva;
2) abbiano conseguito o conseguano nella 2ª sessione di esami 1966 uno dei titoli di studio valevoli per l'ammissione al corso normale dell'Accademia navale;
3) non abbiano superato il ventiseesimo anno di età.

I requisiti prescritti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.
Domanda di partecipazione al concorso

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta da bollo da lire 400, dovrà essere inoltrata dal concorrente a mezzo raccomandata al comando dell'Accademia navale di Livorno in modo che pervenga a quel Comando entro e non oltre il 1° ottobre 1966 (Allegato *A*).

Per i concorrenti minorenni essa dovrà essere vistata dal genitore che esercita la patria potestà o dal tutore.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 400;
b) una dichiarazione in carta libera del genitore o del tutore di sottostare senza riserva alle disposizioni amministrative specificate nel presente decreto (Allegato *B*).

Al momento dell'ammissione dei candidati risultati idonei, tale dichiarazione dovrà essere rinnovata in carta legale, autenticata da un notaio e registrata presso l'Ufficio del registro.

Art. 4.
Documentazione

1) All'atto della presentazione alla visita medica, i concorrenti dovranno consegnare i seguenti documenti:
a) due fotografie (senza cartoncino) formato tessera, a mezzo busto su fondo chiaro, con scritto in basso (in calligrafia leggibile) nome, cognome, luogo e data di nascita del concorrente. Nessuna legalizzazione deve essere apposta sulle fotografie;
b) carta di identità;
c) documento comprovante che il concorrente possiede uno dei titoli di studio di cui alla lettera *D*) dell'art. 2 del presente decreto. Il diploma originale del titolo di studio può essere sostituito provvisoriamente da un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Istituto medio superiore; dal certificato devono anche risultare le votazioni riportate nelle singole materie e la sessione di esami nella quale il titolo di studio è stato conseguito.

Il diploma originale del titolo di studio dovrà essere comunque presentato prima della promozione alla 2ª classe;

2) I candidati collocati utilmente nella graduatoria, dovranno presentare a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, i seguenti documenti:

1	certificato di cittadinanza italiana in carta da bollo da L. 400, rilasciato in data non anteriore alla comunicazione di esito del concorso;

2	certificato generale del casellario giudiziario in carta da bollo da L. 400, rilasciato in data non anteriore alla comunicazione di esito del concorso dalla cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione il giovane è nato; ovvero dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, se il concorrente è nato all'estero;
3	atto di assenso del genitore che esercita la patria potestà, ovvero del tutore, per contrarre a tempo debito l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, redatto dal sindaco secondo il modello numero 66 annesso al regolamento sul reclutamento dell'Esercito, se il concorrente è minorenne;
4	certificato di stato libero in carta semplice, rilasciato in data non anteriore alla comunicazione di esito del concorso.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata ad altra Amministrazione o, per altri concorsi, all'Amministrazione della Marina militare.

I soli orfani di guerra sono autorizzati a presentare tutti i documenti in carta semplice anzichè in carta da bollo.

I documenti presentati dai candidati ammessi all'Accademia si intendono acquisiti agli atti di ufficio per comprovare la regolarità dell'ammissione stessa. I diplomi originali di studio potranno essere restituiti solo ove gli interessati lascino l'Istituto

I documenti dei giovani che si ritirano dal concorso o che, per qualsiasi motivo, non conseguano l'ammissione, saranno restituiti agli interessati.

Art. 5.

Partecipazione al concorso dei cittadini italiani residenti all'estero

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare la domanda di parecipazione al concorso alle Ambasciate, Legazioni o Consolati generali equiparati a Legazioni, i quali:

a) cureranno l'istruttoria delle domande anche dal punto di vista della raccolta delle notizie riservate sulla onorabilità dei concorrenti e delle loro famiglie;

b) faranno pervenire vistati al comando dell'Accademia navale entro il 1° ottobre 1966 le domande e i documenti richiesti dall'art. 3 unitamente ad una esplicita dichiarazione dalla quale risulti a quali successivi corsi di studio dà adito, nello Stato in questione, il titolo presentato. Sarà comunque interpellato il Ministero degli esteri sulla validità del titolo di studio sopra citato ai fini dell'ammissione al concorso.

La data della presentazione a Livorno sarà tempestivamente comunicata dal Comando Accademia insieme con la conferma della validità del titolo di studio.

Ricevuta tale comunicazione le predette autorità diplomatiche:

visteranno i documenti richiesti dall'art. 4 che dovranno essere esibiti dai concorrenti all'atto della loro presentazione a Livorno per la visita medica;

disporranno l'avviso dei concorrenti a Livorno per la visita medica, e le successive prove di concorso, fornendoli dei documenti di viaggio necessari.

Art. 6.

Esclusione e rinvio dal concorso

Saranno esclusi dal concorso su deliberazione del Comando dell'Accademia navale:

a) i giovani che non presenteranno entro i termini stabiliti dagli articoli 3 e 4 la domanda e i documenti richiesti;

b) i giovani che non si trovassero presenti al momento dell'appello per le varie operazioni di concorso.

Il Ministero si riserva la facoltà di allontanare dall'Accademia navale in qualsiasi momento dello svolgimento del concorso quei giovani la cui permanenza nell'Istituto fosse comunque giudicata inopportuna.

CAPITOLO II
SVOLGIMENTO DEL CONCORSO

Art. 7.

Visita medica

1) La visita medica ha lo scopo di accertare se il concorrente è in possesso dei requisiti fisici indicati al capitolo III del presente decreto. Essa verrà effettuata da una Commissione unica nominata dal Ministero.

2) La visita medica avrà luogo a Livorno, presso l'infermeria dell'Accademia navale.

I concorrenti dovranno presentarsi nella sede predetta alle ore 16 del giorno che verrà loro comunicato.

I concorrenti che alla mezzanotte del giorno 5 ottobre 1966 non avessero ricevuto alcuna comunicazione al riguardo, sono tenuti a chiedere telegraficamente notizie al Comando Accademia entro il successivo giorno 6.

3) Il verdetto della Commissione è inappellabile e sarà comunicato al concorrente al termine degli accertamenti clinici.

I concorernti dichiarati inidonei verranno esclusi dal concorso e rinviati al loro domicilio.

I concorernti che presentino infermità od imperfezioni suscettibili di rapida guarigione, come specificato nell'art. 21 verranno dichiarati condizionatamente idonei e ammessi al concorso.

Art. 8.

Permanenza nell'Istituto

I concorrenti risultati idonei o idonei condizionati alla visita medica rimarranno in Accademia per un periodo di circa 8 giorni per essere sottoposti alle prove attitudinali e per sostenere gli esami di concorso. Durante il periodo di permanenza in Accademia il concorrente:

a) per la preparazione agli esami di concorso potrà fruire, se lo desidera, della guida di professori assistenti dell'Accademia navale;

b) sarà soggetto alle disposizioni del regolamento interno dell'Istituto.

Art. 9.

Prove attitudinali

Le prove attitudinali comprenderanno « tests intellettivi », « tests caratteriologici » e « tests culturali » intesi ad accertare la maturità di pensiero del concorrente e la sua attitudine allo studio delle scienze fisicomatematiche.

La Commissione di cui all'art. 11 lettera *b*) emetterà il giudizio di idoneità o meno del candidato; giudizio inappellabile che sarà comunicato all'interessato entro 30 giorni dal termine della prova.

I candidati giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso.

Art. 10.

Prove di concorso

a) *Prova orale di matematica* (per il programma d'esame vedi art. 27).

Durata minima dell'esame: 20 minuti.

Dopo ogni esame orale di matematica la Commissione procederà a determinare l'idoneità del candidato con votazione segreta; stabilitasi l'idoneità o meno del candidato, ciascun membro assegnerà un punto compreso tra 20 e 10 ventesimi nei casi di idoneità, oppure un punto compreso tra 9 e 0 ventesimi nei casi di inidoneità. La media dei punti assegnati costituirà il punto unico dell'esame orale di matematica.

b) *Prova orale di cultura generale* (storia e geografia) (per il programma d'esame vedi art. 28).

Durata minima dell'esame: 20 minuti.

Dopo ogni esame orale di cultura generale la Commissione procederà a determinare l'idoneità del candidato con votazione segreta; stabilitasi l'idoneità o meno del candidato, ciascun membro assegnerà un punto compreso tra 20 e 10 ventesimi nei casi di inidoneità, oppure un punto compreso tra 9 e 0 ventesimi nei casi di inidoneità. La media dei punti assegnati costituirà il punto unico dell'esame di cultura generale.

c) *Prova orale facoltativa di lingue estere* (inglese, francese, tedesco e spagnolo). Il concorrente dovrà dar prova di conoscere la lingua in maniera da parlarla e da scriverla correntemente.

Durata minima dell'esame: 15 minuti.

Dopo ogni esame la Commissione procederà a determinare la idoneità del candidato con votazione segreta; stabilitasi la idoneità o meno del candidato, ciascun membro assegnerà un punto compreso tra 20 e 10 ventesimi nei casi di idoneità, oppure un punto compreso tra 9 e 0 ventesimi nei casi di non idoneità. La media dei punti assegnati costituirà il punto unico dell'esame orale di lingua estera.

d) Le prove orali si svolgeranno alla presenza di almeno altri due concorrenti.

Art. 11.
Commissioni

Le Commissioni per la visita medica, per le prove attitudinali e per le prove di concorso saranno nominate dal Ministero della difesa-Maripers.

Esse saranno così composte:

a) *Commissione medica*:

un capitano di vascello, presidente (unico per tutte le Commissioni);

ufficiale superiore direttore del Servizio sanitario dell'Accademia navale, membro;

due ufficiali superiori medici della Marina militare, membri;

un ufficiale medico della Marina militare, membro e segretario.

b) *Commissione per la prova attitudinale*:

un capitano di vascello, presidente (unico per tutte le Commissioni);

ufficiali psicotecnici della Marina militare, membri;

ufficiali ed insegnanti dell'Accademia navale, membri;

un ufficiale dell'Accademia navale, segretario.

c) *Commissioni per le prove di concorso (una per la matematica, una per la cultura generale, una per le lingue)*:

un capitano di vascello, presidente (unico per tutte le Commissioni);

un capitano di vascello o capitano di fregata, vice presidente;

ufficiali e professori civili dell'Accademia navale, membri;

Esse saranno composte complessivamente di cinque o sette membri:

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero difesa-Maripers, con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe, segretario (senza voto).

Art. 12.
Ordine di classificazione

I concorrenti giudicati idonei alla visita medica e alle prove di cui all'art. 9 e che avranno superato favorevolmente le prove obbligatorie, coloro cioè che in ciascuno di esse avranno riportato un punto non inferiore a 10/20 saranno ordinati in una unica graduatoria definitiva in base alla somma dei seguenti punti espressi in ventesimi:

a) punto riportato nella prova di matematica;

b) punto riportato nella prova di cultura generale;

c) mezza unità di punto per ciascuna lingua facoltativa, nella quale il concorrente abbia conseguito la idoneità con un punto superiore a 15/20.

Per i concorrenti provenineti dal Collegio « Morosini » valgono le disposizioni contenute nell'art. 16 della legge 18 febbraio 1964, n. 48. A parità di punteggio la precedenza in classica sarà data agli orfani di guerra, successivamente ai provenienti dalla Scuola militare « Nunziatella »; a parità di requisiti, avranno la precedenza i più giovani.

Art. 13.
Assegnazione ai vari Corpi

Sulla base della graduatoria definitiva degli idonei di cui al precedente articolo il Comando dell'Accademia navale, presi gli ordini dal Ministero difesa-Maripers, procederà con scelta insindacabile all'assegnazione definitiva degli idonei nel Corpo di Stato Maggiore e nei Corpi tecnici (Genio navale e Armi navali).

Tale scelta sarà basata sui requisiti fisici, sulla classificazione delle prove attitudinali, e sul posto in merito conseguito nella graduatoria definitiva degli idonei.

Art. 14.
Accettazione ed ammissione definitiva dei concorrenti

I concorrenti collocati in graduatoria per ciascuno dei Corpi di Stato Maggiore e tecnici (Genio navale e Armi navali), fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso, saranno ammessi quali allievi della 1ª classe del Corso normale dell'Accademia navale ed entreranno nell'Istituto appena proclamati i risultati del concorso. Gli eccedenti, anche se idonei, saranno rinviati al loro domicilio.

Art. 15.
Disposizioni Amministrative

1) Le spese di viaggio sono a carico dei concorrenti.

Essi potranno beneficiare della riduzione a tariffa militare sul biglietto di prima classe. A tale scopo potranno rivolgersi ai Comandi Marina o alle Capitanerie di porto più vicini alla loro residenza o alla stazione carabinieri del luogo di residenza, i quali, previo esame dei documenti comprovanti la partecipazione degli interessati al concorso, rilasceranno lo scontrino ed il foglio di viaggio per la sola andata.

Tale beneficio è esteso anche ai concorrenti residenti all'estero i quali per ottenere la riduzione per il viaggio dal confine fino a Livorno si rivolgeranno alle autorità di frontiera.

2) L'Accademia navale provvederà per l'alloggio ed il vitto per la durata della visita medica e delle prove di concorso. I concorrenti dovranno però essere provvisti del denaro occorrente per il loro ritorno in famiglia, rimanendo escluso qualsiasi intervento dell'Accademia navale per i giovani che risultino sprovvisti di mezzi di viaggio. A tal fine i concorrenti dovranno depositare la somma di lire 5.000 (cinquemila), che costituirà una scorta intangibile per l'eventuale ritorno in famiglia. La somma predetta sarà passata al fondo privato per i giovani che avranno vinto il concorso.

3) Sono a carico delle famiglie le spese eventualmente incontrate per l'acquisto di specialità medicinali, per consulti e per interventi operatori, anche se, per ragioni di urgenza, il Comando dell'Accademia abbia disposto il ricovero in clinica o l'intervento operatorio da parte di specilisti civili.

CAPITOLO III
REQUISITI FISICI
PER L'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA NAVALE

Art. 16.
Generalità

L'attitudine fisica necessaria a stabilire l'idoneità per l'ammissione, è determinata, con giudizio inappellabile, da una Commissione medica (vedi art. 7), sulla guida dell'« Elenco delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizizo o determinanti la ridotta attitudine nella Marina Militare », vigente all'atto del concorso, nonchè in base alle seguenti istruzioni speciali che si trascrivono per opportuna conoscenza.

Art. 17.
Esame somatico

1) Trattandosi di giovani che pur trovandosi in avanzato stadio di sviluppo non lo hanno ancora raggiunto completamente, il giudizio di idoneità deve essere fondato sui caratteri somatici già manifesti di costituzione sana e robusta e di struttura armonica.

Ferma restando la valutazione obiettiva dell'armonia dello sviluppo corporeo, il minimo di statura ed il perimetro toracico debbono essere rispettivamente:

per i giovani che non hanno ancora compiuto il 18° anno: statura m. 1,61, perimetro toracimo m. 0,80; per i giovani che non hanno ancora compiuto il 19° anno: statura m. 1,62, perimetro toracico m. 0,81; per i giovani che hanno già compiuto il 19° anno: statura m. 1,63, perimetro toracico m. 0,82.

In ogni caso il perimetro toracico ed il peso corporeo dovranno essere proporzionati alla statura.

2) I concorrenti riconosciuti di buona costituzione possono essere dichiarati idonei anche quando:

a) abbiano perduto al massimo quattro denti, sempre però convenientemente sostituiti con solida e moderna protesi in modo da non turbare la masticazione e la fonazione;

b) posseggano otto denti superficialmente cariati ed opportunamente otturati;

c) come condizioni intermedie sono tollerate: la mancanza di tre denti e la carie superficiale di altri due, o la mancanza di due denti e la carie superficiale di altri sei, sempre però che i denti mancanti siano sostituiti da adatta protesi e quelli cariati opportunamente otturati.

3) Saranno causa di non idoneità, invece, anche se non raggiungono i limiti e le condizioni prescritte dall'« Elenco delle infermità » della Marina militare:

a) tutte le manifestazioni morbose che, pur non avendo raggiunto un grado tale da essere motivo di inabilità al servizio militare, costituiscano un manifesto esponente di speciali malattie costituzionali, incompatibili con il servizio di ufficiale di Marina;

b) tutti i difetti scheletrici (mancanza di dita o di falangi, accorciamenti di arti, asimmetrie, ecc.) che producano disturbi funzionali anche lievi o che costituiscano una appariscente deformità;

c) la pressione arteriosa omerale che superi i 140 mm. di Hg. per la massima ed i 95 mm. di Hg. per la minima;

d) le infermità e le imperfezioni fisiche per le quali l'« Elenco delle infermità » prescrive, per l'accertamento definitivo nei militari ed iscritti di leva, la rivedibilità o l'osservazione in Ospedale militare.

Art. 18.

Esame oculistico

Tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga ed incerta cura e gli strabismi manifesti, sono causa di non idoneità.

I requisiti visivi minimi per l'ammissione al Corso allievi ufficiali di Stato Maggiore sono i seguenti:

a) visus naturale 9/10 binoculare con 7/10 all'occhio peggiore;

b) normalità delle seguenti funzioni dell'organo visivo: senso luminoso, senso di profondità, equilibrio muscolare, campo visivo, senso cromatico accertato con le tavole pseudoisocromatiche di Stilling.

Previa paralisi dell'accomodazione saranno accertate le condizioni del fondo oculare e lo stato diottrico.

Sono motivo di esclusione: la presenza di lesioni dei mezzi diottrici e del fondo oculare, la impermetropia semplice superiore a 1,5 diottrie, gli astigmatismi di qualunque specie superiori a + 0,75, la anisometropia superiore a ½ diottria e la miopia di 0,50 ferma restando l'acuità visiva di cui alla lettera *a*).

Per i concorrenti al Corso allievi ufficiali dei Corpi tecnici (Genio navale e Armi navali) il visus deve essere uguale almeno a 10/10 *in un occhio e a* 7/10 nell'altro, dopo corretto con lenti tollerate l'eventuale vizio di rifrazione, che non dovrà superare i seguenti limiti:

a) miopia e impermetropia: 3 diottrie anche in un solo occhio;

b) astigmatismo regolare miopico o ipermetropico: 3 diottrie in uno degli assi principali, anche in un solo occhio;

c) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico ed ipermetropico, anche in un solo occhio;

d) l'anisometropia sferica o astigmatica: 2 diottrie.

Il senso cromatico, accertato con le lane, deve essere normale.

Saranno sottoposti ad esame schiascopico, in paralisi accomodativa, solo quei concorrenti che siano al limite della idoneità o nei quali si sospetti uno sparmo accomodativo.

Art. 19.

Esame otorinolaringoiatrico

E' richiesta una completa integrità anatomica e funzionale dell'apparato otorinolaringoiatrico.

L'acuità auditiva audiometricamente valutata su ciascun orecchio non dovrà di massima presentare sulla soglia media normale perdite superiori a 20 dB per le frequenze da 250 a 4000 v.s. ed a 30 dB per le frequenze più elevate; essa dovrà comunque essere tale da consentire il corretto ascolto della voce bisbigliata alla distanza di 5 metri.

Sono causa d'inabilità, tra l'altro:

a) tutte le malattie organiche anche di un solo orecchio, ed i loro esiti, che compromettano l'integrità dell'organo;

b) le imperfezioni o gli esiti di malattie croniche del rinofaringe che inducano gravi deformità o disturbi funzionali;

c) l'ipertrofia della tonsilla faringea con segni di linfatismo o di adenoidismo;

d) i disturbi della parola anche se lievi (balbuzie, dislalia, disartria).

Art. 20.

Altri esami

L'idoneità fisica viene giudicata anche in base al risultato degli esami di laboratorio collaterali più comuni (esami radiologici, esame dell'urina, ecc.).

Art. 21.

Idoneità condizionata

Le infermità e le imperfezioni che, pur costituendo motivo di inabilità, siano, con cure mediche o chirurgiche, suscettibili di pronta guarigione, potranno non essere motivo di esclusione.

In tali casi sarà emesso giudizio di « idoneità condizionata ». Il giudizio definitivo di idoneità sarà espresso dal capo Servizio sanitario dell'Istituto prima dell'ammissione definitiva in Accademia e sarà subordinato al buon esito delle cure mediche o chirurgiche a cui il concorrente si sarà sottoposto per suo conto.

Art. 22.

Perdita della idoneità fisica

Durante il concorso potranno essere rinviati dall'Accademia quei concorrenti che rivelino malattie non manifestate nè diagnosticabili all'atto della visita medica o quelle alterazioni che possano sorgere in prosieguo di tempo, tali da pregiudicare l'efficienza fisica richiesta a chi debba prestare un lungo servizio nella Marina militare.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Art. 23.

Allievi della 1ª e 2ª classe

Ai sensi della legge 10 ottobre 1950, n. 877, agli allievi della 1ª e 2ª classe del Corso normale si applica il seguente trattamento economico:

1) *Sono a totale carico dello Stato* le spese concernenti il mantenimento degli allievi, e cioè:

a) la somministrazione del vitto in Accademia e durante i periodi di imbarco;

b) la somministrazione in uso degli effetti di vestiario.

Al termine della 2ª classe, detti effetti possono essere lasciati, in tutto o in parte, agli allievi, ad esclusivo giudizio del Comando dell'Istituto (Allegato *C*);

c) la somministrazione di medicinali, escluse le specialità;

d) le cure medico-chirurgiche, per interventi operatori e per degenza e consulti, se l'infermità sia dipendente da causa di servizio, fatta eccezione per le particolari prestazioni richieste dalle famiglie;

e) la concessione di una indennità giornaliera intangibile, da utilizzare ad aspirante del servizio permanente effettivo. Detta indennità non è dovuta per i Corsi che si ripetono.

2) *Sono a carico delle famiglie*:

a) le « spese ordinarie », concernenti l'acquisto di libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria, nonchè la manutenzione del vestiario.

I libri di testo e gli oggetti di cancelleria acquistati come sopra restano di proprietà degli Allievi. Libri ed oggetti forniti in più restano, invece, di proprietà dell'Accademia con facoltà, da parte del Comando, di lasciarli agli allievi, in tutto o in parte, al termine della 2ª classe.

L'importo delle « spese ordinarie » è diviso in quote trimestrali, da corrispondersi anticipatamente, alle seguenti scadenze:

1° novembre - 1° febbraio - 1° maggio - 1° agosto.

Per l'anno accademico 1966-67 l'ammontare delle « spese ordinarie » è fissato in L. 48.000, pari a quote trimestrali di L. 12.000 ciascuna.

Eventuali variazioni che dovessero essere apportate per l'anno successivo, saranno tempestivamente notificate alle famiglie;

b) le « spese straordinarie », riferentisi:

al pagamento di specialità medicinali, cure dentarie, prestazioni e cure medico-chirurgiche speciali richieste dalle famiglie degli allievi; al pagamento di cure medico-chirurgiche, interventi operatori, degenze o consulti, se l'infermità non sia dipendente da causa di servizio, anche se per ragioni di urgenza il comando dell'Accademia abbia disposto il ricovero in clinica con l'intervento operatorio da parte di specialisti civili;

al rinnovamento di capi di corredo, divenuti inservibili per lungo uso o per incuria dell'allievo;

all'acquisto di strumenti scientifici, regoli-calcolatori, compassi, vocabolari ed inoltre degli oggetti occorrenti per gli studi facoltativi richiesti dall'allievo e autorizzati dalle famiglie;

al pagamento di rotture e perdite di materiale per negligenza;

c) le « spese di carattere personale » motivate dalle minute esigenze personali degli allievi e da fronteggiare con denaro fornito agli allievi stessi dalle rispettive famiglie.

In rapporto a tali spese, il comando dell'Istituto non interviene se non per esercitare la necessaria opera di controllo.

d) il « deposito cauzionale » consistente nel versamento in unica soluzione della somma intangibile di L. 10.000 - da effettuare all'atto dell'ammissione definitiva - a garanzia della liquidazione dei conti, in caso di rinvio dall'Istituto per qualsiasi motivo.

Tale somma verrà restituita al termine della 3ª classe e ad esami superati - o all'atto del ritiro o rinvio dell'allievo - previa deduzione di quanto ancora eventualmente dovuto all'Accademia navale a qualsiasi titolo.

e) le rimesse di denaro relative alle spese ordinarie, straordinarie, di carattere personale e al deposito cauzionale dovranno essere inviate mediante versamento sul conto corrente postale numero 22/11371 intestato all'Accademia navale - Servizio di commissariato.

Le rimesse relative alle spese di carattere personale non dovranno eccedere la somma che sarà comunicata dal Comando all'inizio di ogni anno accademico.

Art. 24.
Effetti del mancato pagamento delle spese a carico delle famiglie

Con la dichiarazione prescritta all'art. 3 lettera *b*) i genitori o tutori degli allievi s'intendono vincolati al pagamento delle spese previste dal presente decreto e, in generale, di tutte quelle di cui gli allievi possono risultare debitori verso l'amministrazione dell'Accademia.

Incorre nel rinvio dall'Istituto l'allievo la cui famiglia lasci passare due mesi dalla scadenza dei versamenti prescritti senza effettuarli, o che trascuri, per un uguale periodo di tempo, di soddisfare i conti personali.

Quanto sopra non limita l'azione che l'Accademia può promuovere per il ricupero dei suoi crediti.

Art. 25.
Liquidazione dei conti

1) Nei riguardi degli allievi che, per qualsiasi motivo, cessino definitivamente di far parte dell'Accademia, si applicano le disposizioni che seguono:

a) le quote di indennità giornaliera già maturate saranno versate in Tesoreria, a favore dell'Erario;

b) i genitori o i tutori dovranno soddisfare gli obblighi assunti verso l'Amministrazione, liquidando immediatamente:

le spese ordinarie per tutto il trimestre in corso;

le spese straordinarie sostenute per conto dell'allievo fino alla data della sua partenza dall'Accademia;

c) gli allievi dovranno restituire i libri e le pubblicazioni ricevute dall'Accademia navale in aggiunta alla normale dotazione, nonchè tutti gli effetti di corredo; potranno essere lasciati all'allievo gli effetti personali che, ad esclusivo giudizio dell'Istituto, risultassero strettamente necessari per effettuare il viaggio di ritorno in famiglia;

d) gli strumenti di studio e di lavoro e ogni altro effetto prelevato a pagamento rimarrà di proprietà dell'allievo soltanto se il relativo acquisto sia stato già saldato all'atto della partenza e la famiglia abbia liquidato ogni pendenza amministrativa con l'Istituto.

2) Continuano ad applicarsi integralmente le disposizioni stabilite dai precedenti articoli nei riguardi degli allievi che:

sano inviati in licenza straordinaria per qualunque motivo;
rimangano assenti dall'Istituto per motivi di salute;
fruiscano di licenza ordinaria o di brevi licenze concesse dal regolamento dell'Istituto.

Art. 26.
Aspiranti

Gli allievi che hanno superato gli esami della 2ª classe ed hanno riportato la sufficienza in attitudine professionale, sono nominati aspiranti con diritto ai relativi assegni fissi, pari al trattamento economico iniziale di guardiamarina e sottotenente del s.p.e.

L'importo degli assegni sarà accantonato ed amministrato dal Comando dell'Istituto che lo devolverà:

alle spese di mantenimento;

alle spese generali, nella misura che sarà stabilita anno per anno dal Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro;

alle spese per acquisto libri, sostituzione di effetti di vestiario e completamento del corredo da ufficiale;

alle stesse eventuali spese straordinarie, riportate per gli allievi all'art. 23;

al fondo privato per spese personali.

Gli assegni non competono agli aspiranti ripetenti; le famiglie saranno chiamate a sostenere l'onere della loro permanenza nell'Istituto.

All'atto della nomina ad ufficiale la differenza attiva, risultante tra gli assegni accantonati e le spese di cui al secondo capoverso, sarà corrisposta all'interessato in sede di liquidazione del suo conto personale. Nel caso in cui gli assegni non risultassero sufficienti a coprire le spese stesse, la differenza dovrà essere versata dalla famiglia.

CAPITOLO V
PROGRAMMA DEGLI ESAMI ORALI DI AMMISSIONE

L'esame di matematica verterà sui programmi previsti per l'esame di maturità classica, come di seguito specificato.

Il Comando dell'Accademia navale invierà gratuitamente ai concorrenti che avranno inoltrato la domanda un fascicolo « Guida pratica per la preparazione agli esami di ammissione ».

Art. 27.
Esame orale di matematica

Programma di algebra:

Calcolo dei monomi e polinomi razionali, interi e delle frazioni algebriche.

Identità di equazioni Principî della teoria delle equazioni.

Risoluzione di un'equazione di 1° grado.

Numeri reali assoluti. Uguaglianze, disuguaglianze, operazioni razionali su di essi. Radice E.ma nel campo dei numeri reali assoluti (radice aritmetica). Calcolo dei radicali.

Numeri reali relativi. Radicali nel campo reale relativo. Disuguaglianze fra valori assoluti. Disuguaglianze fra numeri reali (relativi).

Rappresentazione geometrica dei numeri reali.

Equazione di secondo grado. Relazione fra i coefficienti e le radici di una equazione di secondo grado. Regola dei segni di Cartesio.

Equazioni riducibili al 2° grado. Equazioni irrazionali.

Principi generali sui sistemi di equazioni. Esempi semplici di sistemi di equazioni di grado superiore al primo.

Problemi di applicazione dell'algebra alla geometria.

Potenza con esponente razionale dei numeri reali positivi.

La funzione esponenziale per a positivo. Curva esponenziale. Equazione esponenziale.

Logaritmi dei numeri reali e positivi; definizione e proprietà.

Teoremi relativi alle operazioni sui logaritmi.

Progressioni aritmetiche e geometriche.

Programma di trigonometria piana:

Misura degli archi e degli angoli, coordinate sopra la retta, la circonferenza e nel piano.

Definizioni delle funzioni circolari, loro periodicità e variazione.

Relazione fra le funzioni circolari di archi supplementari, complementari, ecc.

Relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco. Valori delle funzioni circolari di alcuni archi.

Riduzione al primo quadrante. Uso delle tavole trigonometriche.

Formule di addizione, di duplicazione, di bisezione e di prostaferesi.

Verifica di identità trigonometriche e risoluzioni di equazioni trigonometriche.

Relazioni tra gli elementi di un triangolo rettangolo e risoluzione dei triangoli rettangoli.

Il teorema dei seni e il teorema di Carnot. Formule di Delambre, di Briggs e di Nepero.

Risoluzione dei triangoli non rettangoli. Area di un triangolo.

Applicazione della trigonometria ai più semplici problemi pratici.

Programma di geometria:

Luoghi geometrici (asse di un segmento, bisettrice di un angolo). Punti notevoli di un triangolo.

Angoli alla circonferenza.

Arco capace di un angolo dato. Quadrangoli inscrittibili e circoscrittibili.

Equivalenza piana. Teoremi di Pitagora e di Euclide. Teorema di Pitagora generalizzato. Grandezze geometriche. Grandezze continue. Rapporti fra grandezze. Proporzioni. Teorema di Talete e sue applicazioni. Triangoli e poligoni simili. Inscrizione del decagono, del pentagono e del pentadecagono regolare nella circonferenza.

Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio. Il numero « p greco ».

Teoria della misura e applicazione dell'algebra alla geometria.

Rette e piani nello spazio. Ortogonalità e parallelismo.

Diedri, triedri, triedri polari. Proprietà delle facce e dei diedri di un triedro.

Eguaglianza diretta o inversa. Casi di eguaglianza dei triedri.

Prismi, parallelepipedi, piramidi, cilindri, coni, sfere.

Aree e volumi dei solidi studiati.

Art. 28.

Esame orale di cultura generale

Programma di storia:

I. Origini del Risorgimento Italiano - La restaurazione e la Santa Alleanza - Le società segrete - Primi moti liberali, particolarmente in Italia - Rivolgimenti europei del 1830-31.

II. Giuseppe Mazzini e la sua azione politica - Vincenzo Gioberti e il federalismo - Altre correnti politiche in Italia - Riforme e statuti - Rivoluzioni europee del 1848.

III. L'Italia nel biennio 1848-1849 e la prima guerra d'indipendenza - Il decennio di raccoglimento: 1849-1859. L'opera di Cavour - La seconda guerra d'indipendenza italiana e la spedizione dei Mille.

IV. L'Italia dalla proclamazione del nuovo Regno al 1866 - La terza guerra d'indipendenza - La questione romana - Prime colonie - La conquista della Libia.

V. La Francia sotto Napoleone III - Formazione dell'unità germanica - Gli Stati Uniti e la guerra di secessione - La conquista d'Oriente e la formazione degli Stati Balcanici.

VI. La politica delle grandi potenze mondiali dopo il Congresso di Berlino - Ideologie e movimenti sociali - Espansione coloniale - Politica economica e coloniale inglese - L'Estremo Oriente, Cina, Giappone, Russia, Spagna e Stati Uniti.

VII. La prima guerra mondiale: cause, neutralità e intervento dell'Italia - Operazioni militari nei primi due anni di guerra; le grandi offensive austro-tedesche del 1916-1917.

VIII. La prima guerra mondiale: l'ultimo anno, la pace - Il nuovo assetto politico dell'Europa - Il problema coloniale del dopoguerra: colonie, protettorati, mandati.

IX. Il periodo fra le due grandi guerre - La trasformazione dell'impero coloniale inglese in Commonwealth - Il prodigioso sviluppo economico degli Stati Uniti - Le divisioni dell'Europa - Il tentativo nazista - La guerra d'Etiopia - La guerra di Spagna.

X. La seconda guerra mondiale. La resistenza, la lotta di liberazione, la Costituzione della Repubblica Italiana - Tramonto del colonialismo e nuovi Stati nel mondo - Istituti e organizzazioni per la cooperazione fra i popoli - Comunità europea.

Programma di geografia:

I. Elementi di geografia matematica - I corpi celesti - Sole e sistema solare - La terra: forma, dimensioni, movimenti, la misura del tempo - Calendari - Orientamento - Coordinate geografiche - Elementi di cartografia.

II. Elementi di geografia fisica. Lineamenti generali del globo terracqueo - La morfologia terrestre - Elementi di litologia e geologia - Il mare e i suoi fenomeni - L'atmosfera e i suoi fenomeni - Le acque continentali.

III. Elementi di geografia biologica ed antropica - La distribuzione delle piante e degli animali sulla superficie terrestre - L'uomo sulla terra - Le grandi scoperte geografiche - Il clima e le principali regioni climatiche - Le basi geografiche dell'utilizzazione del suolo - La distribuzione degli uomini e l'utilizzazione del suolo - I sistemi di coltivazione - Bonifiche e irrigazioni - I vari mezzi di comunicazione e i loro rapporti con le condizioni geografiche - L'evoluzione storica del traffico - I vari sistemi di trasporto - Le comunicazioni marittime - Le grandi correnti del traffico oceanico - I grandi porti e la loro struttura geografica ed economica - Le principali marine del mondo - I passaggi obbligati del commercio mondiale - Cenno sulle comunicazioni stradali, ferroviarie ed aeree.

IV. Geografia dell'Italia - Profilo geografico dell'Italia con particolare riguardo ai mari e alle coste. Clima, vegetazione - Coltivazioni - Allevamento - Risorse del sottosuolo - Economia industriale - Comunicazioni - Elementi di geografia politica.

V. Europa - Caratteristiche generali e principali aspetti fisici antropici ed economici - Gli Stati mediterranei - L'Inghilterra - La Germania - La Russia sovietica - Gli Stati scandinavi - I Paesi Bassi.

VI. Asia - Caratteri generali - Lineamenti orografici e morfologici - Idrografia, clima e vegetazione. Asia Russa - Cina - Giappone - India - Pakistan - Indonesia - Stati del Medio Oriente.

VII. Africa - Caratteri generali: morfologia e rilievo - Idrografia, clima e vegetazione - Africa mediterranea - Africa orientale - Sud Africa - Congo.

VIII. America settentrionale e centrale - Caratteri generali, morfologia e rilievo - Idrografia, clima e vegetazione. Canadà Stati Uniti - Messico.

IX. America meridionale - Caratteri generali e morfologia - Idrografia, clima e vegetazione - Brasile - Argentina - Venezuela - Gli Stati Andini.

X. Oceania - Caratteri generali e morfologia - Idrografia, clima e vegetazione - L'Australia - La Nuova Zelanda.

XI. Le regioni polari - Caratteri generali - Regioni polari artiche - L'Antartide.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 febbraio 1966

Il Ministro per la difesa
TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1966
Registro n. 20 difesa-Marina, foglio n. 214

ALLEGATO *A*

MODELLO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO
(in carta da bollo da L. 400, possibilmente dattiloscritta)

RACCOMANDATA

Al comando Accademia navale
LIVORNO

Il sottoscritto (1) . . . . di . . . . e di . . . . domiciliato a . . . . provincia di . . . ., via . . . . n. . . nato a . . . . provincia di . . . . il . . . . domanda di essere ammesso al concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale - Anno accademico 1966-67.

Il Corpo di assegnazione preferito è (2) . . . .

Il sottoscritto è già in possesso del titolo di studio (3) conseguito nell'anno . . . . . presso l'Istituto . . . . di . . . . nella sessione di esami.

Il sottoscritto è candidato agli esami di (3) . . . . che dovrà sostenere il . . . . presso l'Istituto . . . . di . . . .

Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la sua responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .

c) di non aver riportato condanne penali (5);

d) di essere celibe oppure vedovo senza prole.

Allega alla presente domanda i seguenti documenti:

estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 400;

una dichiarazione in carta libera del genitore (o del tutore) di sottostare senza riserva alle disposizioni amministrative riportate nel bando di concorso.

Si riserva inoltre di presentare all'atto della visita medica ed in caso di ammissione alla 1ª classe i documenti richiesti dall'art. 4 del bando di concorso.

Il sottoscritto, avendo presa conoscenza della notificazione di concorso, dichiara di consentire senza riserve, in tutto ciò che è in essa stabilito.

lì 1966

(firma per esteso e leggibile)

(firma leggibile del genitore che esercita la patria potestà o del tutore se il candidato è minorenne)

---

(1) Nome e cognome.

(2) Stato Maggiore - Corpi tecnici (Genio navale e Armi navali). La questione concernente il Corpo di assegnazione non vincola in alcun modo l'Amministrazione avendo per essa, un solo scopo orientativo; l'assegnazione ai Corpi avrà luogo al termine del concorso, nei modi indicati all'art. 13 della notificazione.

(3) La precisazione richiesta circa l'aver o meno già conseguito il titolo di studio è necessaria al comando dell'Accademia per stabilire la data più opportuna di convocazione del candidato, tenendo conto delle sue necessità di preparazione per l'eventuale conseguimento del diploma nella sessione autunnale. Compilare una sola delle due richieste.

(4) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'Autorità giudiziaria che lo ha emesso.

ALLEGATO *B*

MODELLO DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE PRESCRITTO DALL'ART. 3 LETTERA *B*) DELLA NOTIFICAZIONE PER LA AMMISSIONE ALLA 1ª CLASSE DELL'ACCADEMIA NAVALE

(In carta da bollo da L. 400, possibilmente dattiloscritto)

Mediante la presente scrittura, da valere come atto pubblico, io sottoscritto . . domiciliato a . via . n. . . mi obbligo personalmente, a tenore della notificazione di concorso 1966 per l'ammissione alla 1ª classe del Corso normale allievi ufficiali dell'Accademia navale indetto per il corrente anno, a pagare per mio figlio / il mio pupillo (1) .

a) la somma di L. 48.000 annue a titolo spese ordinarie, da versare all'Accademia navale in quote trimestrali anticipate di L. 12.000 ciascuna, come è specificato dalle disposizioni amministrative della notificazione suddetta;

b) le spese straordinarie che mi saranno a suo tempo indicate dal comando dell'Accademia navale uniformandomi, per il pagamento alle prescrizioni stabilite dalle disposizioni amministrative della predetta notificazione;

c) la somma di L. 10.000, in unica soluzione all'atto della ammissione in Accademia navale, quale deposito cauzionale intangibile, a garanzia del pagamento dei conti, in caso di rinvio dell'allievo dall'Istituto per qualsiasi motivo.

Resta inteso che il versamento di tale deposito non mi esime dal puntuale pagamento di quanto da me dovuto secondo i precedenti punti *a*) e *b*), la cui omissione o ritardo comporta lo allontanamento dell'allievo dall'Istituto ai sensi dell'art. 25 della notificazione di concorso.

In caso di ritiro o di rinvio del giovane dall'Accademia prima del compimento del corso, mi obbligo a rimborsare immediatamente e per intero all'Accademia navale tutte le somme delle quali, per qualsiasi titolo risultassi debitore, in relazione a quanto prescrivono le disposizioni della suddetta notificazione di concorso.

. ., lì 1966

Firma

. . . . . .

(per esteso e leggibile)

autentica notaio;

registrazione presso Ufficio registro;

---

(1) Nome, cognome del giovane.

ALLEGATO *C*

DENOMINAZIONE DEGLI EFFETTI	Da distribuire all'ammissione alla 1ª classe	Da distribuire durante il 1° trimestre	Da distribuire all'inizio del periodo estivo	Totale colonne 2, 3 e 4
1	2	3	4	5
Ancorette per camisacci . . n.	—	—	3	3
Ancorette per maglie . »	2	—	—	2
Berretto di panno per divisa fatica . . . . »	1	—	—	1
Berretto bianco per divisa fatica . . . . »	—	—	1	1
Berretto di panno per divisa ordinaria . . . . »	—	1	—	1
Berretto bianco per divisa ordinaria . . . . »	—	—	1	1
Borsa di pulizia . . . . . . »	1	—	—	1
Borsa porta libri . . . . . »	1	—	—	1
Borsellino di pelle . . . . . »	1	—	—	1
Bretelle . . . . »	—	1	—	1
Calze di cotone per divisa fatica . »	8	—	6(1)	14
Calze bianche di cotone per divisa ordinaria . . . . . »	—	—	8	8
Calze di cotone per divisa ordinaria . . . . »	4	4	—	8
Calze di lana per tenuta sportiva . . . . »	2	2	—	4
Calze nere per divisa da società . . . . »	—	2	—	2
Calzettoni di cotone kaki . . »	—	—	3	3
Calzone di panno per divisa fatica . . . . »	2	—	—	2
Calzone panno per divisa ordinaria . . . . »	—	1	—	1
Calzone di tela bianca per divisa fatica . . . . »	—	—	3	3
Calzone di tela bianca per divisa ordinaria . . . . . . »	—	—	3	3
Calzoncini di tela kaki . . . »	—	—	2	2
Calzoncini per ginnastica . . »	3	—	—	3
Camicie di cotone per divisa ordinaria . . . . »	—	4	—	4
Camicie da società . . . . . »	—	2	—	2
Camicie di cotone per divisa da fatica . . . . »	5	—	—	5
Camicie tela bianca alla marinara . . . . »	—	—	3	3
Cappelli di tela bianca . . . »	—	—	3	3
Cappotto di panno per divisa da fatica . . . . »	1	—	—	1
Cappotto di panno per divisa ordinaria . . . . »	—	1	—	1
Cappotto impermeabile . . . »	—	1	—	1
Cintura di tela turchina per calzoni . . . . »	1	—	—	1
Cinturino di cuoio per spadino . . . . »	—	1	—	1
Colletti per camicia da società »	—	2	—	2
Colletti per camicia di plastica . . . . »	—	3	3	6
Cordoni bianchi . . . . . . »	2	—	—	2
Coperte di lana (*) . . . . . »	2	—	—	2
Cravatta di seta nera . . . . »	—	1	—	1
Cravattina da società . . . . »	—	1	—	1
Farsetti di cotone bianco . . »	—	—	4	4

(1) Da distribuire all'inizio della seconda classe.

(*) Da ritirare alla fine della 4ª classe.

DENOMINAZIONE DEGLI EFFETTI	Da distribuire all'ammissione alla 1ª classe	Da distribuire durante il 1° trimestre	Da distribuire all'inizio del periodo estivo	Totale colonne 2, 3 e 4
1	2	3	4	5
Fascia di seta per berretto divisa ordinaria . . . . . n.	—	1	1	2
Fazzoletti bianchi . . . . . »	8	—	4	12
Fazzoletti neri alla marinara »	—	—	1	1
Federette bianche per berretto divisa ordinaria . . . . »	—	—	3	3
Forbici per unghie . . . . . »	1	—	—	1
Gallone dorato per Capo classe e Sottocapo classe . . . »	—	2	—	2
Gallone di seta gialla per Capo classe e Sottocapo classe »	3	—	—	3
Gemelli per polsini . p.	—	1	—	1
Giarrettiere . . . . . »	1	—	—	1
Giacca di panno per divisa ordinaria . . . n.	—	1	—	1
Guanti di pelle giallo-bruni . p.	1	—	—	1
Guanti di pelle bianca . . »	—	1	—	1
Guanti di filo bianchi . . . . »	—	1	—	1
Lucchetto per cassetta personale . . . . n.	1	—	—	1
Tuta sportiva in cotone felpato . . . . »	1	—	—	1
Maglie sportive . . . . . »	2	—	—	2
Maglie sovrapelle . . . . »	3	—	—	3
Maglie di lana turchina . . . »	2	—	—	2
Maglie di cotone bianco . . . »	—	4	—	4
Mutande di cotone . . . . »	5	—	3	8
Mutandine da bagno . . . . »	1	—	—	1
Nastri seta con scritta Accademia Navale . . »	1	—	1	2
Numeri d'argento . . . »	—	2	—	2
Nodi piani . . . . »	—	2	—	2
Panciotti di panno per divisa ordinaria . . . . . »	—	1	—	1
Pettine . . . . . »	1	—	—	1
Sandali in plastica . . . . . p.	1	—	—	1
Pigiama . . . . n.	3	—	—	3
Scarpe da riposo (sandali) . . p.	—	—	1	1
Scarpe di tela bianca con suola di gomma . »	1	—	—	1
Scarpe di cuoio per casa . . »	2	—	—	2
Stivalini di pelle nera con elastico . »	1	—	—	1
Scarpe basse bianche di pelle di vitello al cromo, per uscita . . . . »	—	—	1	1
Scarpe basse nere di vernice »	—	1	—	1
Spadino con manico di madreperla . . . . n.	—	1	—	1
Spazzolino per denti . . . . »	1	—	—	1
Spazzolino per unghie . . . »	1	—	—	1
Spazzola per capelli . . . . »	1	—	—	1
Spazzola per panni . . . . »	1	—	—	1
Stellette ricamate in argento p.	—	2(*)	—	2
Stellette ricamate in cotone bianco . . . . »	—	1(*)	—	1
Stellette in metallo . . . . »	—	2(*)	—	2
Tenute di macchina . . . . n.	2	—	—	2
Trofeo ricamato in oro . . . »	—	1	1	2
Uose di tela bianca . . . . p.	1	—	1	2
Valigia personale . . . . . n.	—	1	—	1

(*) Da distribuire all'inizio della quarta classe.

(4434)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a tre posti di comando presso il Centro di studi di filologia italiana, presso l'Accademia della Crusca, con sede in Firenze.

IL PRESIDENTE DELL'ACCADEMIA DELLA CRUSCA

Veduto l'art. 1 del decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1336, con cui si istituisce presso l'Accademia della Crusca un Centro di studi di filologia italiana allo scopo di promuovere lo studio e l'edizione critica degli antichi testi e degli scrittori classici della letteratura dalle origini al secolo XIX;

Veduto l'art. 3 del citato decreto-legge, con cui si stabilisce che possono essere comandati presso il Centro, per il conseguimento dei fini a cui esso intende, insegnanti di ruolo di istituti medi di istruzione;

Veduti gli articoli 5 e 6 del regolamento del Centro, e la modifica approvata con decreto interministeriale 28 giugno 1952;

Apre il concorso a tre posti di comando presso il Centro di studi di filologia italiana;

Il concorso è per titoli. Possono parteciparvi quegli insegnanti di ruolo di istituti medi di istruzione i quali abbiano spiccate attitudini agli studi di filologia italiana, a condizione che al momento della pubblicazione del presente banco abbiano superato il termine di dieci anni dal conseguimento della laurea (non computando il tempo trascorso in servizio militare quali richiamati alle armi).

Gli aspiranti devono far pervenire entro il 30 settembre 1966 alla Accademia della Crusca (piazza dei Giudici, 1, Firenze), per mezzo di plico raccomandato con ricevuta di ritorno, domanda su carta legale, corredata dei seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di laurea;
3) notizie in tre esemplari sulla propria operosità scientifica e didattica;
4) lavori a stampa o dattilografati, e qualsiasi altro titolo o documento che essi ritengano utile presentare.

I vincitori saranno comandati per un triennio e potranno essere confermati per un successivo periodo di non oltre due anni.

Il presidente: DEVOTO

(4354)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.